

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO**

**DEGLI ENTI LOCALI**

**approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

**Art. 11 <sup>(1)</sup>  
Difensore civico**

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

(1) L'art. 2, co. 186, lett. a), [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#) ha soppresso la figura del difensore civico comunale.